

Del. n. 5/2016/PAR



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto Tabbita	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere, relatore
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 26 gennaio 2016;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, cons. Emilia Trisciunglio;

#### PREMESSO

1 - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 33360/1.13.9, del 18 dicembre 2015, protocollata in data 29 dicembre 2015, una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Sansepolcro che rappresenta la necessità di mantenere, per motivi di interesse pubblico sul territorio comunale, la presenza del commissariato di P.S., ubicato attualmente in una struttura inadeguata, ed espone che l'immobile individuato, quale confacente alle esigenze del presidio di polizia, di proprietà privata, necessita di interventi di adeguamento che la proprietà non intende eseguire se non attraverso la corresponsione di un canone di locazione adeguato, che il Ministero degli Interni non può sostenere. Il Sindaco, pertanto, chiede se l'Ente possa contribuire con il proprio bilancio al pagamento del canone e se tale operazione possa considerarsi legittima, proprio per la rilevanza degli interessi pubblici invocati, pur essendo edotto dell'orientamento negativo espresso, sui profili generali di simile questione, dalla deliberazione n. 16/2014 della Sezione autonomie della Corte dei Conti.

#### CONSIDERATO

2 - La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, va osservato che l'attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte, con pronuncia resa in sede di nomofilachia contabile (del. n. 54/2010), a conferma dell'orientamento già assunto dalla Sezione delle autonomie (del. n. 5/2006), si svolge, non già in un ambito di consulenza di portata generale, ma in relazione alla sola materia della "contabilità pubblica", che, se pure intesa in senso dinamico e riconducibile anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, alla sana gestione e agli equilibri di bilancio, non comprende "qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria". La nozione di contabilità pubblica deve assumere, pertanto, "un ambito

limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli", nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica.

L'attività consultiva della Corte, inoltre, deve riguardare questioni di rilevanza generale, da valutare in astratto; e, per non contrastare con la propria posizione di terzietà e indipendenza, non deve avere ad oggetto concreti atti di gestione dell'ente, né, tantomeno, implicare valutazioni su comportamenti o atti, assunti o da assumere, che possono prefigurare un'ingerenza o compartecipazione della Corte nella concreta attività amministrativa dell'ente o che possono condurre ad interferenze con le funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature.

Con queste ultime precisazioni, sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere è inammissibile, perché formulata quale avallo preventivo di legittimità su una specifica scelta gestionale, motivata invocando vari interessi pubblici, e non quale richiesta, propria della funzione consultiva nella materia della contabilità pubblica, di interpretazione e applicazione, in termini generali ed astratti, di principi e disposizioni normative.


\*\*\*

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Sansepolcro, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 33360/1.13.9 del 18 dicembre 2015.


Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e al Sindaco del Comune di Sansepolcro.

Firenze, 26 gennaio 2016

Il estensore  
Emilia Trisciuglio



Il presidente  
Roberto Tabbita



Depositata in Segreteria il **27 GEN. 2016**

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli

